

ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

AGGIORNAMENTO
DI REDAZIONE AL 02/11/2004

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DEL TRITONE 61/D
00187 ROMA - TEL. 06.678.11.22 (R.A.)

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE LE SEZIONI TERRITORIALI DELL'ASSINDATCOLF

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE ART. 2 COMMA 20/C L. 662/96
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

SPESE E CONTRIBUTI DEI COLLABORATORI DOMESTICI ATTENZIONE AI DIVERSI REGIMI DI DEDUZIONE

I datori di lavoro domestico devono prestare attenzione alle diversità esistenti tra la possibilità di dedurre dai redditi i contributi pagati ai collaboratori familiari e l'ulteriore possibilità di portare in deduzione, sempre dai redditi, le spese sopportate in occasione di assistenza specifica (e cioè, in entrambi i casi, anche se il contribuente è persona diversa da colui che ha beneficiato della prestazione). Infatti, i due regimi di agevolazioni fiscali sono differenti proprio perché attengono a situazioni diverse: il primo, prevedendo la deduzione dei contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (ex art. 10, comma 2, D.P.R. 917/86 entro il limite di euro 1.549,37) attiene a tutti i datori di lavoro che si avvalgono di collaboratori domestici; il secondo (deduzione delle spese ex art. 10, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 917/86) interessa solo quella particolare categoria di soggetti che per casi di grave e permanente invalidità o menomazione abbiano sopportato spese per assistenza specifica.

In relazione all'assistenza anzidetta, la Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 18584/04) - scaricabile dal sito dell'Assindatcolf, all'indirizzo www.assindatcolf.it - ha accolto la tesi dell'Amministrazione finanziaria che non ritiene deducibili le spese per prestazioni non assimilabili a

quelle riguardanti l'assistenza medica o paramedica (nella fattispecie quelle relative all'assistenza specifica prestata, per casi di

MESE DI DICEMBRE MESE DI TREDICESIMA

Entro il mese di dicembre, il datore di lavoro deve ricordarsi di erogare al lavoratore la tredicesima mensilità. A quei dipendenti le cui prestazioni non raggiungono un anno di servizio, sono da corrispondersi tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

grave o permanente invalidità o menomazione, da persona priva di specializzazione professionale sanitaria o parasanitaria).

La Suprema Corte, nella sentenza anzidetta, ha inoltre ricordato che il contribuente deve, in caso di giudizio, produrre anche tutti i documenti relativi alle spese sostenute nonché quelli relativi alla malattia o alla menomazione che hanno reso necessaria l'assistenza, non essendo sufficiente la circostanza che gli stessi siano stati allegati alla dichiarazione dei redditi, in quanto il fatto costitutivo della domanda deve essere provato nel giudizio e non al di fuori di esso.

G5 DI FIRENZE E DIALOGO DI TUNISI L'IMMIGRAZIONE È IN PRIMO PIANO

Mentre nel nostro Paese, con l'emanazione dei decreti attuativi, viene a completarsi la normativa sull'immigrazione secondo il nuovo sistema voluto dalla "Bossi-Fini", si sono svolti due importanti incontri internazionali che hanno avuto come oggetto proprio l'immigrazione: il G5 di Firenze ed il Dialogo del Mediterraneo Occidentale sull'immigrazione, tenutosi ad Algeri.

Al G5 di Firenze - dove si sono riuniti i ministri dell'Interno di Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna - non si è riusciti a trovare un accordo sulla realizzazione di centri di accoglienza per gli immigrati da realizzarsi nei Paesi del Nord Africa. È stata però riconosciuta la necessità che, essendo l'immigrazione un fenomeno in crescita, destinato a raddoppiare

nei prossimi 30/40 anni, l'Europa debba darsi una politica globale ed equilibrata.

segue a pag. 5

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne
Responsabile di redazione: Dario Lupi
Coordinatrice: Teresa Benvenuto
Comitato di redazione: Alessandra Egidi, Tiziano Casprini, Adolfo Gardenghi, Michele Zippitelli
Via del Tritone, 61 scala d int.6 - 00187 - Roma
Tel. 06.678.11.22 r.a. - 06.678.11.31
Fax. 06.69.38.02.92
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma

IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella
Vice Presidente: Ing. Lelio Casale
Segretario: Geom. Adolfo Gardenghi
Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli, Cav. Tiziano Casprini, Dott. Claudio Costenaro, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Dott. Lamberto Londini, Dott. Andrea Zini.
Tesoriere: Comm. Michele Vigne
Revisori dei conti: Dott. Dario Dal Verme, Dott. Maurizio Guglielmi, Dott. Paolo Babbo.